

Sicurezza del lavoro: tariffe per le verifiche periodiche delle attrezzature

Nel corso dei mesi scorsi il Ministero ha provveduto, da ultimo con il decreto 30 luglio 2012, a rendere pubblico l'elenco dei soggetti pubblici e privati abilitati a condurre le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, al fine di valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, precisando che tale ultimo elenco doveva intendersi come totalmente sostitutivo rispetto a quello contenuto in un precedente provvedimento.

Novità - In virtù di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, il Ministero del lavoro, di concerto con quello della salute e con quello dello sviluppo economico, ha provveduto ad approvare le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro. Gli importi indicati, distinti per la prima verifica e per quelle periodiche successive alla prima, saranno aggiornati con cadenza biennale in base alle rilevazioni compiute da parte dell'Istat con riguardo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il decreto (e le tariffe ivi stabilite) entra in vigore il giorno successivo rispetto alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Visto l'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'IspeI che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle Asl e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.»;

Visto l'articolo 71, comma 12 del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le Asl e l'IspeI possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.»;

Visto l'articolo 71, comma 13 del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di

Decreto interministeriale 23 novembre 2012 (Comunicato in G.U. 29 novembre 2012, n. 279)

Oggetto: Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni

Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'articolo 7, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale pre-

vede la soppressione dell'IspeI e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'Inail;

Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo n. 81/2008 attribuisca competenze all'IspeI esse debbano intendersi conferite all'Inail;

Visto l'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 11 aprile 2011, recante «i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 3»;

Visto l'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 11 aprile 2011, recante la «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13 del medesimo decreto legislativo.», il quale prevede che «Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione.»;

Decretano

Articolo 1

1. Le tariffe previste per le attività di verifica periodica

delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11 del decreto legislativo n. 81/2008, sono riportate nell'allegato al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

2. Le tariffe sono aggiornate automaticamente ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al

mezzo che precede l'aggiornamento.

3. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, si provvede alla revisione dell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato - Tariffe⁽⁰⁾ per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008

Attrezzature di lavoro del gruppo SP Sollevamento persone	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna	Euro 332,00	Euro 247,00
Ascensori e montacarichi da cantiere	Euro 332,00	Euro 247,00
Carri raccogli frutta	Euro 257,00	Euro 152,00
Scale aeree ad inclinazione variabile manuali	Euro 307,00	Euro 215,00
Scale aeree ad inclinazione variabile motorizzate	Euro 332,00	Euro 247,00
Ponti mobili sviluppabili a sviluppo verticale ad azionamento manuale	Euro 307,00	Euro 215,00
Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato	Euro 332,00	Euro 247,00
Ponti sospesi manuali o motorizzati, compresi i relativi argani ⁽¹⁾	Euro 307,00	Euro 215,00
Attrezzature di lavoro del gruppo SC Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso	Euro 256,00	Euro 152,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	Euro 328,00	Euro 208,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone	Euro 366,00	Euro 255,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	Euro 437,00	Euro 311,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole	Euro 282,00	Euro 184,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	Euro 366,00	Euro 255,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone	Euro 391,00	Euro 287,00
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	Euro 475,00	Euro 358,00
Idroestrattori a carica continua (verifica di funzionamento)	Euro 282,00	Euro 184,00
Idroestrattori a carica discontinua (verifica di funzionamento)	Euro 307,00	Euro 215,00
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica di funzionamento)	Euro 332,00	Euro 247,00
Idroestrattori a carica continua (verifica a macchina smontata)	Euro 223,00	Euro 175,00

Attrezzatura di lavoro del gruppo SC Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Idroestrattori a carica discontinua (verifica a macchina smontata)	Euro 249,00	Euro 207,00
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica a macchina smontata)	Euro 274,00	Euro 239,00
Per ogni paniere di riserva (idroestrattori)	Euro 134,00	Euro 142,00
Argani e paranchi	Euro 206,00	Euro 120,00
Gru a struttura limitata fino a 500 kg (bandiera, mensola)	Euro 257,00	Euro 152,00
Gru a struttura limitata oltre 500 kg (bandiera, mensola)	Euro 282,00	Euro 184,00
Gru a ponte fino a 1.000 kg	Euro 282,00	Euro 184,00
Gru a ponte fino a 10 t	Euro 307,00	Euro 215,00
Gru a ponte oltre 10 t	Euro 332,00	Euro 247,00
Gru a portale a braccio fisso o girevole fino a 10 t	Euro 332,00	Euro 247,00
Gru a portale a braccio fisso o girevole oltre 10 t	Euro 383,00	Euro 310,00
Gru a cavalletto	Euro 358,00	Euro 278,00
Gru a torre	Euro 358,00	Euro 278,00
Gru a cavalletto per edilizia	Euro 257,00	Euro 152,00
Gru derrick	Euro 408,00	Euro 342,00
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t	Euro 307,00	Euro 215,00
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t	Euro 358,00	Euro 278,00
Autogru e simili fino a 10 t	Euro 307,00	Euro 215,00
Autogru e simili da 10 t fino a 50 t	Euro 358,00	Euro 278,00
Autogru e simili oltre 50 t	Euro 408,00	Euro 342,00
Gru di categoria non compresa nelle precedenti	Euro 408,00	Euro 342,00

Attrezzature del gruppo GVR - Gas, vapore, riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni (1 di 2)	Prima verifica periodica		Verifica periodica successiva alla prima	
	(2)	(3)	(4)	(5)
Recipienti gas e vapore d'acqua (litri x bar) ⁽⁶⁾				
fino a 1.000	Euro 206,00	Euro 220,00	Euro 120,00	Euro 120,00
oltre 1.000 fino a 8.000	Euro 206,00	Euro 220,00	Euro 120,00	Euro 152,00
oltre 8.000 fino a 27.000	Euro 231,00	Euro 240,00	Euro 152,00	Euro 184,00
oltre 27.000 fino a 125.000	Euro 246,00	Euro 282,00	Euro 152,00	Euro 215,00
oltre 125.000 fino a 343.000	Euro 294,00	Euro 382,00	Euro 152,00	Euro 247,00
oltre 343.000 fino a 729.000	Euro 320,00	Euro 446,00	Euro 152,00	Euro 278,00
oltre 729.000 fino a 1.331.000	Euro 383,00	Euro 725,00	Euro 184,00	Euro 310,00
oltre 1.331.000 fino a 2.197.000	Euro 395,00	Euro 1.099,00	Euro 184,00	Euro 342,00
oltre 2.197.000 fino a 3.375.000	Euro 408,00	Euro 1.619,00	Euro 184,00	Euro 373,00
oltre 3.375.000 fino a 4.913.000	Euro 433,00	Euro 2.306,00	Euro 215,00	Euro 405,00
oltre 4.913.000 fino a 5.832.000	Euro 497,00	Euro 2.712,00	Euro 215,00	Euro 468,00
oltre 5.832.000	Euro 560,00	Euro 3.166,00	Euro 215,00	Euro 531,00
Generatori di vapore con superficie riscaldata fino a 300 mq ⁽⁷⁾				
superficie riscaldata fino a 113 mq	Euro 231,00	Euro 242,00	Euro 168,00	Euro 247,00
superficie riscaldata oltre 113 fino a 197 mq	Euro 282,00	Euro 282,00	Euro 184,00	Euro 278,00
superficie riscaldata oltre 197 fino a 300 mq	Euro 292,00	Euro 324,00	Euro 199,00	Euro 310,00

Attrezzature del gruppo GVR - Gas, vapore, riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni (2 di 2)	Prima verifica periodica		Verifica periodica successiva alla prima	
	(2)	(3)	(4)	(5)
Generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq ⁽⁷⁾				
producibilità fino a 12 t/h	Euro 312,00	Euro 324,00	Euro 215,00	Euro 278,00
producibilità da 12 t/h a 22 t/h	Euro 322,00	Euro 382,00	Euro 215,00	Euro 278,00
producibilità da 22 t/h a 37 t/h	Euro 332,00	Euro 450,00	Euro 247,00	Euro 326,00
producibilità da 37 t/h a 60 t/h	Euro 342,00	Euro 554,00	Euro 247,00	Euro 326,00
producibilità da 60 t/h a 90 t/h	Euro 352,00	Euro 678,00	Euro 247,00	Euro 326,00
producibilità da 90 t/h a 132 t/h	Euro 363,00	Euro 846,00	Euro 278,00	Euro 373,00
producibilità da 132 t/h a 186 t/h	Euro 373,00	Euro 1.061,00	Euro 278,00	Euro 373,00
producibilità da 186 t/h a 255 t/h	Euro 383,00	Euro 1.330,00	Euro 278,00	Euro 373,00
producibilità da 255 t/h a 342 t/h	Euro 398,00	Euro 1.668,00	Euro 278,00	Euro 373,00
producibilità da 342 t/h a 448 t/h	Euro 408,00	Euro 2.076,00	Euro 310,00	Euro 421,00
producibilità da 448 t/h a 579 t/h	Euro 423,00	Euro 2.580,00	Euro 310,00	Euro 421,00
producibilità da 579 t/h a 735 t/h	Euro 449,00	Euro 3.175,00	Euro 310,00	Euro 421,00
producibilità da 735 t/h a 921 t/h	Euro 474,00	Euro 3.885,00	Euro 310,00	Euro 421,00
producibilità da 921 t/h a 1.141 t/h	Euro 509,00	Euro 4.722,00	Euro 342,00	Euro 468,00
producibilità da 1.141 t/h a 1.397 t/h	Euro 560,00	Euro 5.710,00	Euro 342,00	Euro 468,00
producibilità oltre 1.397 t/h	Euro 611,00	Euro 5.710,00	Euro 342,00	Euro 468,00
Tubazioni				
Per ogni tubazione	Euro 80,00		Euro 55,00	Euro 75,00

Attrezzature del gruppo GVR - Gas, vapore, riscaldamento: B) Impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Impianti di riscaldamento oltre 116 kW	Euro 358,00	Euro 278,00

Insieme:

La tariffa per gli insiemi si ottiene sommando le singole tariffe delle attrezzature, rientranti nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, componenti l'insieme.

Per insiemi, costituiti da almeno due attrezzature rientranti nel suddetto allegato VII e fino a un massimo di 10, di limitata complessità (punto 4.2.3 dell'allegato II del decreto ministeriale 11 aprile 2011) considerati come Unità indivisibile, ai costi finali si applica una riduzione del 20% sul costo complessivo.

Altre tariffe	Importo
Sopralluogo a vuoto	Si applica l'importo minimo tra la tariffa della verifica dell'attrezzatura e l'importo corrispondente alla tariffa oraria per il tempo impiegato (compresi i trasferimenti)
Tariffa oraria per ogni operatore impegnato	Euro 90,00

Note:

(0) Le tariffe si intendono onnicomprensive di tutte le spese.

(1) La tariffa si riferisce ai ponti sospesi sia manuali che motorizzati, sia di tipo leggero che di tipo pesante.

(2) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature e attrezzature facenti parte di insiemi soggetti a verifica di messa in servizio (Dm n. 329/2004).

(3) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature facenti parte di insiemi non soggetti a verifica di messa in servizio (art. 5, Dm n. 329/2004).

(4) Verifica periodica successiva alla prima consistente in verifica di funzionamento e/o interna.
(5) Verifica periodica successiva alla prima comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità.

(6) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar). Per capacità di un recipiente si intende quella totale indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

(7) Le tabelle relative ai generatori di vapore comprendono i seguenti generatori/forni:
Attrezzature di cui al Decreto ministeriale 11 aprile 2011 - all'allegato II, punto 1.1.3

Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua

Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata

Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini

Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua

Per superficie riscaldata si intende quella definita dal fabbricante. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzatore.

Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest'ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore (carico massimo continuo).

Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata

Per i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in kW, 697,8 kW sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.

Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini

Per i forni facenti parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in kW è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 kW per ogni t/h di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 kW.